

	COMUNE DI FERMO	
	Non Repertorio n. 30/2024 del 04/04/2024	
	OGGETTO: Contratto di appalto per GARA S2/2024 - SERVIZI	
	TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI	
	ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E	
	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
	PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI	
	“COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO	
	SPORTIVO ESISTENTE MARINA PALMENSE: CAMPO DA	
	RUGBY E CAMPO DA CALCIO” finanziato con “Fondo Sport e	
	Periferie 2023” Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio	
	dei Ministri.	
	Codice C.U.P. F63I23000050005, Codice C.I.G. B06EA7E015.	
	-----*-----	
	L'anno Duemilaventiquattro (2024), il giorno quattro (04) del mese di	
	aprile (04), con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di	
	legge, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - del D.	
	Lgs. 36/2023,	
	TRA	
	- il COMUNE DI FERMO, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale	
	e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro	
	Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente dei Settori IV e	
	V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica,	
	Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n.	
	21 dell’ 01/12/2023, ivi domiciliato per la carica e legittimato a	
	1	

rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

E

- "Ing. Ascani Cesare" dello studio **"AS ASSOCIATI STUDIO DI INGEGNERIA"**, con sede a Folignano (AP) in Via Agrigento n. 59, Cap. 63084 Cod. Fisc. e P.IVA 02211820440, nato il 20/08/1977 ad Ascoli Piceno (AP), domiciliato presso l'impresa, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore";

P R E M E S S O

- che con finanziamento "Fondo Sport e Periferie 2023" Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Fermo è risultato beneficiario dell'importo di Euro 700.000,00 per l'adeguamento di impianti sportivi esistenti CUP F63I23000050005 "Completamento e adeguamento impianto sportivo esistente Marina Palmense: Campo da rugby e campo da calcio;

- che per il medesimo intervento il Comune di Fermo ha previsto un cofinanziamento di euro 250.000,00;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 271 del 29/08/2023 è stato approvato in linea tecnica il PFTE redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e acquisito agli atti dell'Ente al n. 52255 del 28/08/2023;

- che ai sensi dell'art. 14 dell'avviso pubblico Sport e Periferie 2023, il soggetto attuatore deve procedere con la trasmissione del progetto da porre a base di gara verificato e validato;

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente

atto, si conviene e si stipula quanto segue:

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia e Contratti del Comune di Fermo, in data 19/02/2024 n. 64, R.G. 341 è stato disposto l'affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – del D. Lgs. 36/2023, all'Ing. Cesare Ascani dello studio "AS ASSOCIATI Studio di Ingegneria" con sede a Folignano (AP), alle condizioni riportate nell'offerta ricevuta nella piattaforma telematica in data 09/02/2024, protocollo assegnato dalla piattaforma n. 2774818 e delle prestazioni descritte e dettagliate nel documento "Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)", con un ribasso del 14,900% sull'importo a base d'offerta, per l'esecuzione della prestazione, per un'offerta economica di Euro 64.406,88 (Euro sessantaquattromilaquattrocentosei/88), oltre c.i. 4% e iva 22%;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio in relazione all'urgenza dell'affidamento e mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0" messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- regolarità contributiva (verifica effettuata tramite Inarcassa n. 0239537 del 20/02/2024, n. 0245211 del 22/02/2024, n. 0246390 del 22/02/2024, n. 0246420 del 22/02/2024 e Certificato EPAP n. 174043 CRCPA del 22/02/2024);

- assenza di condanne ai sensi all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 15/02/2024 e 26/02/2024 numeri: 1097259/2024/R, 1097480/2024/R, 1403764/2024/R e 1403765/2024/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 12/02/2024 numero 1008538/2024/R);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 12/02/2024);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 11249857 dell'12/02/2024: esito di posizione regolare);

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 08/02/2024 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che al presente appalto, trattandosi di procedura avviata dopo l'01/07/2023, si applica l'attuale Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo a “GARA n. S2/2024 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI “COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE MARINA PALMENSE: CAMPO DA RUGBY E CAMPO DA CALCIO” finanziato con “Fondo Sport e Periferie 2023” Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri”.	
	Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:	
	– Progettazione e CSP: Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (art. 41, comma del D.Lgs n. 36/2023, e artt. 22-33 dell’Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023, D.Lgs. n. 81/2008.)	
	Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (dm 17/06/2016)” (Allegato “A”).	
	Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione	
	5	

scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del progetto e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del progetto, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 42 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 42, comma 4 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
- b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione;

- Direzione lavori e CSE: L'incarico conferito deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e D.Lgs. n. 81/2008, oltre che di quanto disposto dal Decreto

MIT n. 49 del 07/03/2018 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione”. All’Affidatario è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il mancato rispetto di quanto suddetto potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 9. Nell’espletamento dell’incarico, è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.

L’offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di affidamento, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non allegata.

Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico.

Il corrispettivo per tutta l’attività del Professionista è quello determinato in sede di offerta, in base al provvedimento di affidamento. Esso è immutabile ed onnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire

quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo e, in particolare, con il Responsabile Unico del Progetto e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

Art. 4 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese, ivi comprese quelle accessorie di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18

dell'Allegato alla legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41, comma 15 e dall'allegato I.13 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
- b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente e una copia degli stessi elaborati anche in formato standard editabile.

Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a

partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi e di risoluzione del contratto e/o di cessazione anticipata del contratto da qualsivoglia ragione originata.

Art. 5 – COMPENSI. Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative:

- alla Progettazione esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari ad € **28.414,81** (ventottomilaquattrocentoquattordici/81), oltre Iva e oneri previdenziali;

- alla Direzione Lavori comprensiva di misurazione, contabilità e assistenza al collaudo e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari ad € **35.992,07** (trentacinquemilanovecentonovantadue/07), oltre Iva e oneri previdenziali;

- per un totale pari a € **64.406,88**, determinato applicando il ribasso del 14,900% sull'importo dei corrispettivi posti a base di richiesta di offerta.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni. Il Direttore Lavori riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e

quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico ai sensi delle vigenti leggi.

Non saranno riconosciute maggiorazioni degli oneri tecnici per redazione di perizie di variante.

Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'approvazione del progetto esecutivo.
- direzione lavori e CSE dell'ammontare complessivo rapportato all'avanzamento dei Lavori.

Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.

Art. 6 - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI – SOSPENSIONI E RECESSO. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:

a) Trasmissione progetto esecutivo: 45 giorni dal verbale di consegna del Servizio

b) Direzione Lavori: l'affidatario si impegna a svolgere e rispettare tutte le condizioni necessarie all'incarico fino all'ultimazione dei lavori.

I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente

committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

La sospensione di cui al comma precedente non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 123 del codice.

Art. 7 - PENALI E PROROGHE. Ai sensi dell'art. 126 del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

Ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 8 - DOVERI DI RISERVATEZZA E ASTENSIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono

influire sull'andamento delle procedure.

Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

Ai sensi dell'art. 16 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Ente committente, in qualità di Titolare del

trattamento dei dati, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

Art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. È facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 122 del codice e quelli già sopra richiamati nel presente contratto, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del progetto, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art.10;
- b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica

amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento, come da prospetto di calcolo dei corrispettivi, parte integrante del presente contratto.

Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso nella richiesta di offerta (elaborato ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 e dell'Allegato I.13 del D. Lgs. n. 36/2023), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui

in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del 14,900% (quattordicivirgolanovecento per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

- Progettazione Esecutiva e CSP - Euro **28.414,81**, oltre Iva e oneri previdenziali;

- Direzione Lavori e CSE - Euro **35.992,07**, oltre Iva e oneri previdenziali;

- per un totale pari a € **64.406,88**.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 11 - MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEI CORRISPETTIVI.

I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9

ottobre 2002, n. 231.

La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista. Si applica l'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del progetto può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 12 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il professionista ha comunicato, con nota del 30.01.2024, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente contratto, acceso presso la "Banca Intesa San Paolo" – Filiale di Ascoli Piceno, Codice

IBAN: IT35E0306913506100000004528, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso.

L'affidatario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il codice CIG da utilizzare per l'esecuzione del contratto è il CIG **B06EA7E015**.

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 13 - RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Ente committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della

normativa di settore vigente.

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria n. 2074184 emessa in data 25/03/2024 dalla Compagnia di Assicurazioni "REVO Insurance S.p.A.", Agenzia REVO UNDERWRITING – Milano (MI), per l'importo di € 3.220,34 cauzione del 5% ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, polizza a copertura dei rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, e di quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 15 - SUBAPPALTO E PRESTAZIONI DI TERZI. L'affidatario, per

le prestazioni oggetto dell'incarico, non può avvalersi del subappalto.

Art. 16 - PRESTAZIONI OPZIONALI. Non sono previste prestazioni opzionali.

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 – IMPEGNO DELL'AFFIDATARIO ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L'affidatario si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 20 - DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO. A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’affidatario, dal responsabile del progetto si considera fatta personalmente all’affidatario.

Art. 21 - SPESE E REGISTRAZIONE. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Professionista ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Il presente contratto, formato da n. 22 pagine a video, viene sottoscritto mediante firma digitale, unitamente all’Allegato “A”.

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente dei Settori IV e V- Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L’AFFIDATARIO: L’Ing. Cesare Ascani dello studio “AS ASSOCIATI Studio di Ingegneria” (firmato digitalmente)